

Strumenti di pagamento- money transfer - operazione di pagamento eseguita dal pagatore - grave negligenza - responsabilità dell'intermediario - insussistenza (d. lgs. n. 11/2010, art. 7).

FATTO

Il ricorrente riferisce: di avere effettuato, tramite un'agenzia in Italia della resistente, in data 2 gennaio 2016 una rimessa di denaro dell'importo di € 900,00 da riscuotere all'estero (cd. "money transfer") indicando il nominativo del figlio quale destinatario del pagamento, affinché quest'ultimo potesse locare un appartamento;- che il figlio avrebbe concordato con un affittacamere, contattato su un sito di annunci online, l'invio della prova dell'avvenuta rimessa dell'importo pattuito in modo da prenotare l'appartamento, e che il figlio avrebbe così inviato al locatore, via e-mail, copia dei moduli del versamento effettuati presso l'agenzia in Italia;- che nel modulo di versamento inviato via e-mail era indicato il codice MTCN ma che l'importo rimesso non poteva essere prelevato da persona diversa dal destinatario (il figlio del ricorrente) poiché ai fini della riscossione era necessaria, oltre al codice MTCN, l'esibizione di un documento di identità;- che il 4 gennaio 2016 il ricorrente si accorgeva che l'importo rimesso era stato prelevato all'estero da persona diversa dal figlio, che in quel giorno si trovava in Italia. Il ricorrente chiede quindi all'Arbitro di dichiarare l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 900,00. L'intermediario chiede il rigetto ricorso, ritenendolo infondato.

DIRITTO

Le modalità con le quali si svolge il servizio di money transfer vengono distinte in due fasi separate: il cliente che voglia inviare denaro si deve recare presso una subagenzia dell'intermediario; in detto luogo viene compilato un modulo denominato "to send money" contenente i dati anagrafici completi del mittente, i dati del cd. Receiver (il destinatario del pagamento), l'importo da inviare e il paese di destinazione dello stesso. Il subagente, quindi, comunicati telematicamente i dati dell'operazione all'intermediario, riceve da questi un codice di dieci cifre, detto Money Transfer Control Number (MTCN), che deve essere riportato sul modulo "to send money"; il destinatario del pagamento può recarsi presso qualsiasi agenzia del paese di destinazione e, dopo avere sottoscritto un modulo denominato "to receive money" ed esibito un documento di identità, può ritirare l'importo inviatogli. Il destinatario del pagamento, indicato dal soggetto che ha inviato il denaro, per poter incassare l'importo deve: 1) esibire all'operatore un documento valido; 2) conoscere il nominativo di chi ha inviato il denaro; 3) conoscere l'importo inviatogli; 4) conoscere il luogo di provenienza della somma; 5) conoscere il codice MTCN. Risulta che l'importo oggetto del money transfer è stato incassato da un soggetto identificatosi come il figlio del ricorrente, legittimato a riceverla in quanto dotato di un documento di identità apparentemente valido e dimostratosi a conoscenza di tutte le informazioni contrattualmente necessarie e sufficienti per poter incassare legittimamente il denaro. Il

ricorrente dichiara di avere inviato, tramite il figlio, all'affittacamere la ricevuta del versamento accompagnata dal codice MTCN. La condotta del ricorrente (e del figlio) nella vicenda è caratterizzata da imprudenza e, comunque, non improntata all'ordinaria diligenza che va adottata nelle modalità di pagamento con money transfer, che richiedono una particolare cautela trattandosi di sistema a debole garanzia. Il ricorrente, avendo fornito – tramite il figlio – tutti i dettagli relativi alla transazione a un soggetto non conosciuto e diverso dal destinatario della somma e, in particolare, avendo addirittura inviato via e-mail a uno sconosciuto la copia del modulo contrattuale della transazione contenente tutti i dati necessari per poter incassare l'importo, ha indubbiamente adottato una condotta colposa in quanto priva di ogni ragionevole cautela. Per contro, il pagamento operato dall'intermediario appare essere stato eseguito in conformità alle condizioni di contratto: il modulo "to receive money" attesta infatti che un soggetto qualificatosi come il destinatario del pagamento nel modulo "to send money" si è presentato all'operatore estero esibendo un documento di identità apparentemente valido e, precisamente, il passaporto n. xxx874 con scadenza 20 dicembre 2016. Il soggetto, dopo avere esibito il documento di identità, si è ulteriormente legittimato all'incasso comunicando all'operatore, come da questi richiesto per contratto, tutti gli elementi previsti per poter incassare e cioè ha riferito (e detti dati sono stati riportati nella ricevuta di pagamento): a) il nome e cognome del mittente; b) l'esatta entità dell'importo inviato; c) il paese di provenienza dell'importo; d) il codice "Money Transfer Control Number" (MTCN xxx277), codice riservato che risulta trascritto nella ricevuta di pagamento. Particolarmente imprudente, e dunque colposo, appare il comportamento del ricorrente che ha inviato tutti i dati necessari al buon fine della transazione per e-mail a soggetto sconosciuto. Sul punto questo Collegio richiama adesivamente quanto stabilito dal Collegio ABF di Milano con la decisione n. 1046-2017, nella quale è stato osservato che, così operando, il ricorrente "si è assunto la responsabilità del rischio di un accesso fraudolento alla posta elettronica del ricevente e, dunque, alla possibilità che un soggetto diverso dall'effettivo destinatario potesse utilizzare i dati necessari all'incasso della somma trasferita. La grave negligenza che ha connotato il comportamento del ricorrente appare tale da poter essere qualificata quale circostanza determinante del danno lamentato dal ricorrente, il quale è responsabile, in via esclusiva, del pregiudizio subito e lamentato in questo procedimento, del quale l'intermediario resistente – per le ragioni sopra esposte – non può essere chiamato a rispondere. "Dalla dinamica dei fatti come sopra rappresentati e documentati non pare quindi emergere una responsabilità dell'intermediario nel riconoscimento del beneficiario della rimessa di pagamento, tenuto conto delle caratteristiche del servizio di pagamento money transfer, dovendosi invece rilevare una condotta del (figlio del) ricorrente connotata da una negligenza tale da avere determinato il danno lamentato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.